



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione su novità normativa

Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Rel.: 62/19

Roma, 27 ottobre 2019

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari (artt. 1 - 3). - 3. L'introduzione dell'art. 387-*bis* cod. pen. (art. 4). - 4. La formazione degli operatori di polizia (art. 5). - 5. La modifica dell'art. 165 cod. pen. (art. 6). - 6. Introduzione dell'art. 558-*bis* cod. pen. (art. 7). - 7. Modifiche agli artt. 61, 572 e 612-*bis* cod. pen. nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 9). - 8. Introduzione dell'articolo 612-*ter* cod. pen. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10). - 9. Modifiche all'articolo 577 cod. pen. (art. 11). - 10. Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 12). - 11. Modifiche agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*septies* e 609-*octies* del codice penale (art. 13). - 12. Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli artt. 90-*bis* e 190-*bis* cod. proc. pen. (art. 14). - 13. Le modifiche agli artt. 90-*ter*, 282-*ter*, 282-*quater*, 299 e 659 cod. proc. pen. (art. 15). - 14. La modifica all'art. 275 cod. proc. pen. (art. 16). - 15. Le disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della legge n. 69 del 2019.

1. Premessa

1.1. La legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", è entrata in vigore in vigore dal 9 agosto 2019. **Essa introduce un percorso procedimentale preferenziale per alcuni reati** (i delitti previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* cod. pen. ovvero dagli artt. 582 e 583-*quinquies* cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del medesimo cod. pen.) reputati "spia" della degenerazione delle relazioni familiari e di quelle, più genericamente, definite "strette" anche in talune decisioni della Suprema Corte¹.

Questo percorso, come meglio si vedrà nel prosieguo, si fonda sull'estensione di alcune regole previste per le indagini relative ai reati più gravi o sull'introduzione di nuovi adempimenti istruttori da compiere tempestivamente, il cui rispetto, peraltro, non è presidiato da specifiche sanzioni processuali.

Accanto agli interventi sul codice di rito, sono state compiute alcune modifiche del codice penale, consistenti principalmente nell'**inasprimento delle pene** dei reati che costituiscono tipiche manifestazioni della rovina delle relazioni domestiche e nell'introduzione di **quattro nuove fattispecie**, e segnatamente:

1) l'art. 387 - *bis* cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

2) l'art. 558-*bis* cod. pen., che incrimina la costrizione o l'induzione al matrimonio;

3) l'art. 612-*ter* cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di *cd. revenge pornography*;

4) l'art. 583-*quinquies* cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La *ratio* della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge secondo cui «le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale» e si aggiunge che gli "interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza».

1.2. Le nuove disposizioni trovano fondamento nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di cui attuano, in particolare, gli artt. 15 e 50 relativi, rispettivamente, alla formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza e alla tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati².

¹ Cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018, A., Rv. 272471; Sez. 2, n. 36167 del 03/05/2017, Adelfio, Rv. 270689.

² La nozione di "violenza domestica" è offerta dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 93 del 2013, conv. dalla legge n. 113 del 2013, secondo cui " ... si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo

1.3. Le nuove norme, poi, rappresentano **uno strumento ulteriore di attuazione della direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Questa direttiva, invero, ha offerto **una definizione della violenza di genere** (*"Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"*, considerando n. 18), precisando che essa è *"una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»"* (considerando n. 18).

La direttiva, tra l'altro, ha previsto che gli Stati membri dell'Unione debbano assicurare misure per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, oltre che da intimidazione e ritorsioni, garantendone la protezione fisica (art. 18) e ha disposto che, fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono che durante le indagini penali l'audizione della vittima si svolga *"senza ritardo"* dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato (art. 20).

1.4. Le disposizioni processuali della nuova legge, inoltre, **sembrano ispirate anche dalla sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia** (Corte EDU, Sez. 1, del 2/03/2017, Talpis c. Italia, ricorso n. 41237/14). Con questa pronuncia, la Corte di Strasburgo ha affermato che il ritardo, con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, hanno adottato le misure necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in quanto priva di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima.

Secondo la stessa decisione, costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso.

La medesima sentenza ha ritenuto che il venir meno – anche involontario – di uno Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche, infine, si traduce in una violazione del loro diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio.

1.5. Appare opportuno segnalare che, a seguito della sentenza illustrata, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 9 maggio 2018, ha adottato una *"Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica"*, dopo avere acquisito gli esiti del monitoraggio in ordine agli assetti organizzativi degli uffici.

Il CSM ha sottolineato la *"drammatica recrudescenza"* dei fenomeni delittuosi di violenza domestica e di genere, evidenziando che l'efficace tutela delle vittime richiede la tempestività dell'intervento giudiziario e, prima ancora, la capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte dell'autorità giudiziaria. Al paragrafo 7.5. della ricordata Risoluzione, il Consiglio Superiore ha delineato i profili della valutazione del rischio con espressioni chiarissime: *"Il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino. La reiterazione e l'escalation costituiscono infatti*

familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall'esito infausto. Un'adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per l'individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l'utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri (es. nelle ore immediatamente successive all'intervento/soccorso delle forze di polizia o alla presentazione della denuncia; in prossimità o nelle ore successive ad un'udienza giudiziaria di un procedimento civile di separazione o divorzio o di un procedimento penale; in prossimità della cessazione di misure cautelari o dell'esecuzione della pena), al fine di supportare l'iniziativa del p.m. e la decisione del giudice in ordine all'adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri provvedimenti di protezione (es. gli ordini di protezione del giudice civile, l'allocazione della vittima presso case rifugio) ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell'adozione delle misure pre-cautelari di sua competenza".

2. La velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari (artt. 1 - 3).

2.1. Gli artt. da 1 a 3 della legge n. 69 del 2019 hanno modificato alcune disposizioni del codice di procedura penale allo scopo di **garantire la priorità alla trattazione delle indagini** in tema di violenza domestica e di genere e **l'immediata instaurazione del procedimento penale** per pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a protezione della vittima.

L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre o eliminare quella stasi che si determina fra l'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, la sua trasmissione alla Procura della Repubblica competente, l'iscrizione nel registro informatico e, soprattutto, il necessario approfondimento istruttorio al fine di avanzare al GIP, in presenza dei presupposti normativi, la richiesta di applicazione di una misura coercitiva a carico dell'indagato che fosse necessaria.

2.2. L'art. 1 della legge n. 69 del 2019 prevede che la **polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire "immediatamente" al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale, poi, deve seguire "senza ritardo" quella scritta.**

La nuova norma ha integrato l'**art. 347, comma 3, cod. proc. pen.** che, nella versione previgente, prevedeva che la comunicazione della notizia di reato fosse data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero *"immediatamente anche in forma orale"* solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen. e, in ogni caso, quando sussistono *"ragioni di urgenza"*. La disciplina prevista per i gravi reati contemplati dalla norma appena indicata è stata estesa ad una serie di delitti puntualmente elencati (*"uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale"*).

Con questa modifica, il legislatore ha manifestato la volontà di equiparare la disciplina applicabile ai reati indicati a quelli che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, indicando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria che tali delitti devono essere trattati con assoluta speditezza per consentire la tutela della vittima.

La formulazione letterale della disposizione sembra tale da non prevedere che la polizia giudiziaria debba valutare le ragioni dell'eventuale urgenza della comunicazione. Essa, infatti, pare tenuta in ogni caso all'immediata

comunicazione della notizia di reato³. Il legislatore, pertanto, ha esteso ai delitti indicati una sorta di presunzione di urgenza già disciplinata in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen., riconoscendo che **i reati in tema di violenza domestica e di genere impongano un'immediata informazione al pubblico ministero**, il quale, una volta ragguagliato, è posto in grado di intervenire, sollecitando l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

E' stato rilevato, tuttavia, che «rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché livellerebbe situazioni diverse senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono; imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non graduerebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere»⁴. Sulla base di tale premessa ed al fine di evitare un'applicazione formale e burocratica della nuova norma, si riterrebbe quindi necessaria l'immediata comunicazione al pubblico ministero di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive, essendosi reputata sufficiente, per le altre fattispecie, l'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato, qualora la polizia giudiziaria ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col pubblico ministero assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza, e il tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata. Questa interpretazione valorizzerebbe, in definitiva, la *ratio* della nuova legge, che è quella di assicurare più adeguata tutela alla vittima, desumendo l'urgenza dal caso concreto e assegnando alla fattispecie penale un ordinario criterio orientativo.

Va segnalato che la disposizione non prevede una sanzione processuale che consegua all'omissione dell'immediato adempimento prescritto dall'art. 347, comma 3, cod. proc. pen. E' appena il caso, però, di ricordare che l'art. 124 cod. proc. pen. impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La previsione dell'immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non pare precludere alla polizia giudiziaria di compiere le attività d'iniziativa consentite dall'art. 347 e ss. cod. proc. pen. (anche se, in relazione all'escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i fatti di reato, prevista dalla stessa legge n. 69 del 2019, ed al fine di evitare la reiterazione dell'adempimento, appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo svolgimento di tale attività con il pubblico ministero)⁵.

2.3. L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, infatti, stabilisce che, quando si procede per delitti in tema di violenza domestica e di genere, il **pubblico ministero, entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, **assume informazioni dalla persona offesa** o da chi ha denunciato i fatti di reato. A tale proposito è stato inserito nell'**art. 362 cod. proc. pen.**, relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma *1-ter*, che prevede il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. entro il quale devono essere assunte informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

La raccolta immediata delle dichiarazioni mira a permettere di fotografare lo stato della relazione familiare o domestica in un momento prossimo alla consumazione

³ Cfr. L. ALGERI, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto penale e processo* 2019, 10, 1365.

⁴ cfr. Procura della Repubblica di Tivoli, *Prime linee guida per l'applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, prot. n. 1229/19.U, del 31 luglio 2019, reperibile sul sito istituzionale della Procura.

⁵ Cfr. su questo punto Procura della Repubblica di Bologna, *Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica*, prot. 2915 del 26/07/2019, reperibile sul sito istituzionale della Procura.

del reato. Essa consente di apprezzare precocemente lo stadio di crisi della relazione, apprezzandone rapidamente la gravità e pare rappresentare uno strumento di tutela molto utile, tenuto conto che, allorquando trascorra un certo lasso di tempo dai fatti, la collaborazione della vittima può rivelarsi meno efficace.

La norma, in particolare, ha previsto il termine indicato per l'assunzione delle informazioni unicamente per *"i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice"*.

Va segnalato che, rispetto all'elenco di cui all'art. 1 e relativo all'immediata trasmissione della notizia di reato, manca nell'art. 2 il riferimento al reato di cui all'art. 612-ter cod. pen. - e, cioè, al nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto dall'art. 10 della stessa legge n. 69 del 2019, - e a quello di deformazione permanente del volto, di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., inserito dall'art. 12 sempre della legge n. 69 del 2019.

Alcuni dei reati indicati dalla norma sono contenuti nell'elenco dei delitti che danno origine alla cd. "vulnerabilità presunta" della vittima e che sono indicati nell'art. 351, comma 1-ter, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 362, comma 1-bis, cod. proc. pen.), cui è riservato uno statuto speciale di raccolta della testimonianza del minore, incentrato sull'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Questo statuto, ovviamente, deve essere applicato, ai sensi della disposizione citata, quando le sommarie informazioni debbono essere assunte da una persona, anche maggiorenne che versa nella condizione di particolare vulnerabilità descritta dall'art. 90 quater cod. proc. pen.

Dal mancato rispetto del termine indicato per l'assunzione delle informazioni non sembrano derivare conseguenze sul piano processuale. In assenza di disposizioni che consentano di individuare un carattere di perentorietà, infatti, il termine non può che essere ordinatorio. Anche in questo caso, dunque, come in precedenza, si tratta di una norma senza sanzione. E' appena il caso, però, di ricordare che l'art. 124 cod. proc. pen. impone ai magistrati di osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La raccolta delle dichiarazioni è affidata espressamente al "pubblico ministero", ma non sembra escluso che l'atto possa essere delegato ex art. 370 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, che deve effettuarlo, documentarlo e trasmetterlo, come meglio si vedrà nel prosieguo, "senza ritardo", in ossequio alle indicazioni contenute nella medesima legge n. 69 del 2019.

La nuova norma prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante *"entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"*. Il *dies a quo* per il compimento dell'atto è ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione. La norma illustrata, pertanto, sottende l'immediata iscrizione della notizia di reato, superando quella forbice temporale fra il deposito della notizia di reato e l'effettiva iscrizione da parte dell'ufficio di Procura che precede l'inizio dell'attività investigativa.

Il termine appare ordinatorio, in difetto della previsione di una sanzione per il suo mancato rispetto.

2.4. L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, introducendo il nuovo comma 1-ter nell'art. 362 cod. proc. pen., ha previsto che il pubblico ministero possa anche non osservare il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni se ricorrono *"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"*.

La norma appare lasciare margini molto ampi alle determinazioni del pubblico ministero, sul presupposto che la raccolta immediata delle dichiarazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, se utile a permettere una

immediata valutazione della gravità dei fatti, non sempre rappresenta la migliore decisione investigativa.

Le esigenze di "tutela dei minori", che consigliano di rinviare l'assunzione di informazioni, debbono essere *"imprescindibili"*, aggettivo con il quale si intende sottolinearne la peculiare consistenza: si pensi, ad esempio, alla necessità di compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori in età pre-scolare, al bisogno di accertare per mezzo di un consulente lo stadio evolutivo della personalità del dichiarante, le sue capacità cognitive e la sua propensione alla suggestione sia "generica", che "specificata" (ovvero quella orientata nei confronti di persone determinate).

L'esigenza di riservatezza delle indagini, invece, potrebbe discendere dalla necessità di ricorrere a mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni oppure scaturire dallo stesso atteggiamento della vittima che, soggiogata dall'autore del reato, si preveda poco o per nulla collaborativa.

Il ritardo dello svolgimento dell'attività del pubblico ministero può dipendere anche dall'interesse della persona offesa, locuzione con quale si è voluto evidentemente rimarcare che **la mancata tempestiva assunzione di informazioni non deve rilevarsi, a sua volta, lesiva per la vittima del reato.**

Sul punto, va rilevato che la nuova disposizione, nel prevedere l'intervento rapido del pubblico ministero come descritto, non sembra precludere alla polizia giudiziaria, d'iniziativa, di assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante, ex art. 348 e 351 cod. proc. pen. Ove ciò fosse avvenuto, occorre valutare la necessità di un ulteriore adempimento del pubblico ministero che potrebbe anche comportare una "vittimizzazione secondaria".

La formulazione della disposizione, invero, sembra alludere ad una motivazione che il pubblico ministero debba addurre per rinviare l'adempimento istruttorio, di cui sono indicati i parametri di riferimento. Non si comprende, tuttavia, in quale occasione procedimentale tale motivazione dovrebbe essere adottata. Sembra, in realtà, che essa possa essere implicitamente contenuta nella scelta del pubblico ministero di non disporre l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia.

2.5. L'art. 3 della legge n. 69 del 2019, introducendo nell'art. 370 cod. proc. pen. il nuovo comma 2-bis, ha previsto che la **polizia giudiziaria** debba procedere **"senza ritardo"** al compimento degli **atti di indagine delegati dal pubblico ministero**. Il successivo comma 2-ter, inserito nello stesso art. 370 cod. proc. pen., **ha stabilito che la polizia giudiziaria debba porre, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero, la documentazione delle attività svolte.**

L'integrazione dell'art. 370 cod. proc. pen. persegue lo scopo di creare una sorta di canale preferenziale per lo svolgimento delle indagini in tema di violenza domestica e di genere. Il termine per lo svolgimento delle indagini, tuttavia, appare vago, giacché indicato con le parole "senza ritardo". Questa espressione, come è noto, è adoperata da diverse disposizioni del codice di procedura penale (ad esempio, art. 41, sulla decisione sull'istanza di ricusazione, art. 127, comma 7, che impone la comunicazione e notificazione alle parti dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, art. 331, sulla trasmissione della denuncia, art. 383, in tema di arresto dei privati, art. 584, sulla notificazione dell'impugnazione, e art. 590, in relazione alla trasmissione di atti in seguito all'impugnazione) ed è interpretata come "attività che deve essere compiuta "con tempestività" o nel "tempo strettamente necessario".

Argomentando dall'art. 347 cod. proc. pen., che prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, al comma 1, "senza ritardo", e al comma 3, "immediatamente", potrebbe sostenersi che il primo riferimento sia ad un'unità temporale più lunga del secondo.

Queste disposizioni si applicano per i reati indicati nelle norme e, cioè, per *"i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-*

octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice”.

Va segnalato che, come già nell’art. 2 relativo all’assunzione delle informazioni da parte del pubblico ministero, rispetto all’elenco di cui all’art. 1 concernente l’immediata trasmissione della notizia di reato, manca nell’art. 3 il riferimento al reato di cui all’art. 612-ter cod. pen. e, cioè, al nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto dall’art. 10 della stessa legge n. 69 del 2019.

L’inosservanza del termine stabilito per lo svolgimento delle indagini delegate e per la trasmissione della documentazione non pare dare luogo a sanzioni sul piano procedimentale, tanto che la norma sembra risolversi in una sorta di raccomandazione per gli operatori.

3. L’introduzione dell’art. 387-bis cod. pen. (art. 4).

L’art. 4 della legge n. 69 del 2019 introduce nel capo II del titolo III del codice penale, l’art. 387 bis, intitolato *“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”*, secondo cui *“chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

Questa fattispecie penale attua l’art. 53 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nel punto in cui dispone che la violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a *“sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

La disposizione colma una lacuna nel panorama sanzionatorio a tutela della incolumità individuale della vittima, posto che, fino alla introduzione della nuova norma, colui che avesse violato i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. sarebbe stato sottoposto solo ad una più severa misura cautelare, mentre non avrebbe subito alcuna conseguenza da una eventuale violazione dell’ordine di cui all’art. 384-bis cod. proc. pen.

Nonostante il generico riferimento a *“chiunque”*, è stato introdotto **un reato proprio**, potendo essere commesso solo da colui che sia stato legalmente sottoposto ai provvedimenti previsti nelle disposizioni citate nella nuova norma.

La condotta consiste nella violazione degli obblighi e divieti derivanti dai citati provvedimenti di cui agli artt. 282-bis, 282-ter e 384-bis cod. proc. pen.

Per il principio di tassatività dell’azione penale, risultano esclusi dall’ambito operativo della norma la violazione degli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e 342 ter cod. civ., funzionali a consentire al giudice civile, su istanza di parte, di disporre, unitamente ad altre misure di protezione, anche di natura economica, l’allontanamento dalla casa familiare, del coniuge o del convivente la cui condotta sia causa di grave pregiudizio alla libertà fisica o morale dell’altro coniuge o del convivente.

Così delineato l’ambito applicativo della nuova disposizione, appare utile ricordare che l’art. 282-bis cod. proc. pen. contempla la possibilità che, con il provvedimento di allontanamento, il giudice possa prescrivere all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi più rientro e di non accedervi senza la sua autorizzazione che può anche contenere modalità determinate di visita; inoltre,

qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità fisica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro; in tale ultimo caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni; il giudice, infine, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati, determinando la misura dell'assegno e stabilendo le modalità ed i termini del versamento e può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

L'art. 282-*bis* cod. proc. pen., inoltre, prevede che, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa; qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice, inoltre, può vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone offese o con i loro prossimi congiunti.

L'art. 384-*bis* cod. proc. pen., invece, conferisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Il fatto che la nuova disposizione penale di cui all'art. 4 della legge n. 69 del 2019 contenga un riferimento ampio ad "*obblighi e divieti*" e la mancanza di qualsivoglia differenziazione in relazione alla violazione degli ordini di allontanamento o di avvicinamento ed alle specifiche modalità tramite le quali sono stati modulati i divieti potrebbe indurre a ritenere che il reato sia integrato anche in caso di mancato rispetto delle modalità stabilite per l'esecuzione dell'obbligo di allontanamento.

La norma, pertanto, si porrebbe anche a presidio della misura di carattere economico di cui all'art. 282-*ter* cod. proc. pen., almeno fin quando questa conserva efficacia.

Il carattere di urgenza e di stringente immediatezza che connota la misura di cui all'art. 384-*bis* cod. proc. pen. e la circostanza che ad impartire l'ordine sia la polizia giudiziaria, escludono che l'obbligo di allontanamento e il divieto di far rientro nella casa familiare possano essere graduati con particolari modalità; in questa ipotesi, quindi, il reato di nuova introduzione sarebbe integrato solo in caso di mancato allontanamento o di rientro nella casa familiare.

La violazione dei provvedimenti citati appare sanzionata penalmente a prescindere dalla sorte degli stessi e dall'esito del procedimento principale in cui sono stati adottati.

In particolare, ai fini della configurabilità del reato, risultano ininfluenti l'eventuale annullamento in sede di riesame delle misure di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen. successivo all'avvenuta violazione o la non convalida da parte del gip del provvedimento di cui all'art. 384-*bis* cod. proc. pen., posto che, fino alla cessazione dei loro effetti, tali provvedimenti costituiscono un vincolo ineludibile per il destinatario.

L'elemento soggettivo del reato appare costituito dal dolo generico essendo sufficiente la coscienza e volontà del soggetto agente di violare i provvedimenti cui è

stato sottoposto e non richiedendo la norma alcuna finalità specifica a supporto della violazione; il reato, pertanto, sarebbe configurabile dal momento in cui l'imputato abbia conoscenza di essere stato attinto dai provvedimenti indicati nell'articolo 387-bis cod. pen., così come, di contro, non lo sarebbe là dove il destinatario violi un ordine che ignori essere stato revocato.

Nell'individuazione del bene giuridico protetto, non può non tenersi conto della circostanza che tali misure assicurano una tutela immediata della vittima nei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione attorno al "soggetto debole". La genesi e la ratio della disposizione fanno propendere, quindi, per il carattere pluri-offensivo del reato che appare diretto a tutelare sia la corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia l'incolumità fisica e psichica delle persone a salvaguardia delle quali sono state emanate le misure citate.

La consumazione del reato si ha nel tempo e nel luogo in cui siano violati i provvedimenti citati.

Il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e non appare previsto l'arresto in flagranza; nondimeno la sua commissione parrebbe elemento di cui tenere conto in sede di valutazione sull'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 cod. proc. pen..

La disposizione parrebbe doversi applicare per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata od eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principi in tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.

4. La formazione degli operatori di polizia (art. 5).

L'art. 5 della legge n. 69 del 2019 prevede l'attivazione di specifici corsi per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria presso i rispettivi istituti di formazione destinati a coloro che esercitano funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere ovvero che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

I corsi, che dovranno essere attivati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno offrire un contenuto omogeneo che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 già aveva riconosciuto l'opportunità che «i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio», aggiungendo che «gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario» (considerando n. 61).

L'art. 25 della direttiva, in particolare, prevede che «Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale».

La direttiva, dunque, faceva riferimento alla formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime, soffermandosi sulle specifiche esigenze di tutela psicologica.

La nuova legge sembra avere un contenuto diverso essendo rivolta alla formazione rivolta alla prevenzione e al perseguimento dei reati in tema di violenza domestica e di genere.

Nel contempo, l'art. 5 della legge n. 000 del 2019, riferendosi anche alle esigenze di formazione degli operatori che si occupano del trattamento penitenziario, ha preso in considerazione anche la necessità di interventi volti a prevenire la recidiva e garantire il recupero dei condannati per tali reati.

5. La modifica dell'art. 165 cod. pen. (art. 6).

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 modifica l'art. 165 cod. pen., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: *"nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"*.

Il legislatore ha pertanto previsto nell'art. 165 cod. pen., per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena, riproducendo una opzione legislativa già sperimentata con l'introduzione del comma 4 ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 11 giugno 2004, n. 146.

Anche in tale ipotesi, mutuando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla condotta riparatoria in favore della pubblica amministrazione di cui alla legge da ultimo citata, poiché il rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 165 cod. pen., ai sensi dell'art. 167 cod. pen., determina una causa di estinzione del reato, la disposizione parrebbe, ad una prima lettura, collocarsi su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della stessa a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. 6, n. 26873 del 10/05/2017, Rv. 270412).

La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena *"alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"* costituisce un obbligo sconosciuto nell'assetto attuale dell'art. 165 cod. pen. Pur presentando delle similitudini con il meccanismo della condotta riparatoria di cui al comma 4 della medesima disposizione, se ne differenzia in quanto l'obbligo da adempiere non si perfeziona in un'unica soluzione, ma prevede una condotta continuativa nel tempo costituita da un *facere* infungibile del reo, similmente a quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; si differenzia, inoltre, anche da tale ultimo istituto perché, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 164 cod. pen., il percorso terapeutico è condizione obbligatoria sin dalla prima condanna ed a prescindere da una manifestazione di volontà del reo.

Il tenore letterale appare inequivoco in punto di obbligatorietà della condizione. Ne consegue che un'eventuale concessione del beneficio che prescindesse dalla partecipazione richiesta sarebbe inficiata dal vizio di violazione di legge e, pertanto, impugnabile dalla sola pubblica accusa; infatti, nonostante la frequentazione del percorso terapeutico sia evidentemente funzionale ad esigenze non solo general preventive ma anche special preventive, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso ed alla luce dell'attuale sistema di tutela della parte civile nel processo penale, sarebbe preclusa l'impugnazione della parte civile, posto che la nuova disposizione non appare riguardare il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale,

cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Il generico riferimento alla "partecipazione" ai percorsi di recupero per la fruibilità della sospensione condizionale parrebbe prestarsi ad una triplice lettura.

In base ad una prima interpretazione potrebbe ritenersi necessario che la partecipazione al percorso di recupero debba sussistere al momento della condanna; in tale ipotesi, nell'assenza di indicazioni del legislatore, spetterebbe al giudice verificare quale rilievo attribuire al tempo trascorso ed alla efficacia del percorso seguito, posto che valorizzare la mera partecipazione a prescindere dalla sua utilità frustrerebbe la *ratio* della previsione normativa.

Secondo una diversa lettura, invece, il riferimento normativo potrebbe riferirsi ad un impegno di "futura partecipazione", là dove, ad esempio, il difensore dell'imputato presenti una dichiarazione del suo assistito di essere pronto, nel caso di condanna, ad intraprendere il percorso di recupero e la struttura dichiarò di poterlo accogliere.

Infine, privilegiando una opzione ermeneutica che garantisca un più esteso ambito operativo della nuova norma, alla luce del *favor legis* rispetto alla scelta di intraprendere percorsi di recupero, la sospensione condizionale della pena potrebbe essere concessa sia in caso di avvenuta o perdurante partecipazione, sia per le partecipazioni successive alla condanna.

Quale che sia la soluzione prescelta, va rilevata la mancata previsione di un procedimento da seguire per le ipotesi di partecipazione a percorsi di recupero che si protraggano dopo la pronuncia di condanna.

La disposizione, inoltre, non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate.

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.

6. Introduzione dell'art. 558-bis cod. pen. (art. 7).

L'art. 7 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale l'art. 558-bis, che punisce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

La disposizione costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

A ciò va aggiunto che la Direttiva 2012/29/UE, volta a dettare norme minime in materia di diritti all'assistenza, informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato, nel considerando n. 17), include nella violenza di genere anche quella posta in essere nelle relazioni strette e i cd. matrimoni forzati.

Anche il nuovo art. 558-bis cod. pen. interviene in maniera specifica a colmare un vuoto normativo, sanzionando condotte che, nell'assetto previgente, laddove ne ricorressero gli ulteriori elementi costitutivi, potevano essere ricondotte ai reati previsti dagli artt. 558 cod. pen. (induzione al matrimonio mediante inganno), 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni, fattispecie attenuata nella ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso "*per fine di matrimonio*"), 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci), 605 cod. pen. (sequestro di persona), 574-bis (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) e 610 (violenza privata).

La nuova disposizione si articola in due fattispecie: il primo comma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una

persona a contrarre matrimonio o unione civile; il secondo comma estende la stessa pena a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Nonostante la collocazione sistematica del nuovo reato tra i delitti contro il matrimonio, inseriti nel capo I del Titolo XI, in tema di delitti contro la famiglia, il bene giuridico protetto dalla nuova incriminazione, anche tenendo conto della sua genesi sovranazionale, non sarebbe identificabile con la sola tutela dell'istituzione matrimoniale, ma parrebbe costituito, soprattutto, dalla salvaguardia della libertà individuale in relazione alle scelte di vita che coinvolgono la sfera affettiva.

Il reato parrebbe comune, potendo essere posto in essere da chiunque; il dolo sarebbe generico dovendo la condotta essere sorretta dalla mera coscienza e volontà di costringere o indurre alla celebrazione di un matrimonio o di una unione civile, quali che siano le finalità sottese.

In merito alla condotta incriminata va osservato che la disposizione di cui al primo comma sanziona in maniera incondizionata qualsiasi costrizione realizzata tramite violenza e minaccia. La previsione del primo comma ripropone lo schema del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. di cui pare costituire norma speciale, ragione per cui, in merito al significato da attribuire alla nozione di "violenza e minaccia" appare sufficiente far riferimento alla elaborazione giurisprudenziale in tema di art. 610 cod. pen.

L'elemento di specificità rispetto alla norma avente carattere generale è costituito dalla finalità della violenza e minaccia diretta a determinare una costrizione a contrarre matrimonio o una unione civile.

Il significato da attribuire alla nozione di "*matrimonio ed unioni civili*" sembrerebbe agevolmente desumibile dalla genesi della disposizione e da quanto stabilito dal comma 4 là dove se ne prevede la applicabilità "*anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia*".

La deroga al principio di territorialità del diritto penale, infatti, costituisce attuazione dell'art. 44 della Convenzione di Istanbul, che, a causa del carattere transfrontaliero dei matrimoni forzati - la maggior parte dei quali ha luogo, o dovrebbe aver luogo, all'estero, a seguito del trasferimento o del trattenimento della vittima nel suo Paese d'origine - impone agli Stati firmatari di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della Convenzione stessa quando il reato è commesso da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (par. 1) quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (par. 2) e, per reprimere i reati conformemente agli artt. 36, 37, 38 e 39 della Convenzione stessa, di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

L'origine della disposizione, rinvenibile nella scelta di sanzionare una pratica che sovente si manifesta al di fuori del territorio di appartenenza, unitamente alla deroga del principio di territorialità, sono fattori, quindi, che parrebbero attribuire anche alle nozioni di "*matrimonio e unioni civili*" un significato che non sia riferibile solo agli istituti presenti nel nostro ordinamento, ma che ricomprenda anche vincoli personali i cui effetti siano simili al matrimonio ed alle unioni civili come disciplinate nel nostro ordinamento, quale che sia la loro denominazione e disciplina.

Che nei "*matrimoni e unioni civili*" siano da includere anche i vincoli inidonei a produrre effetti civili nel nostro ordinamento sembra poter essere desunto dalla previsione dell'aggravante di cui al comma terzo che, a completamento della previsione del secondo comma che prevede un aumento di pena se i fatti sono commessi in danno

di un minore di anni diciotto, stabilisce che si applica la pena da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Sul punto va osservato, infatti, che, con riferimento ai matrimoni celebrati in Italia, le disposizioni in tema di matrimonio civile, concordatario e canonico, così come le previsioni in tema di unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, non consentono al minore degli anni 14 di contrarre tali vincoli e che, con riferimento ai matrimoni celebrati all'estero, ed in particolare per i matrimoni in cui una o entrambe le parti siano minori di quattordici anni, la verifica di compatibilità necessaria a configurare un atto di matrimonio perfettamente valido ai sensi e per gli effetti della legge italiana, è subordinata al limite previsto e richiesto dall'art. 17 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ai sensi del quale *"la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico"*.

Il riferimento contenuto nell'aggravante citata, pertanto, non potrebbe che riferirsi a matrimoni o unioni civili improduttivi di effetti civili nel nostro ordinamento, ma comunque idonei a determinare unioni e rapporti vincolanti in altri ordinamenti.

Da ultimo va anche osservato che la circostanza che il bene giuridico salvaguardato dalla norma sia non solo, e non tanto, l'istituzione matrimoniale in sé, ma soprattutto la libertà di autodeterminazione della persona, parrebbe costituire un ulteriore elemento interpretativo per optare per una nozione di *"matrimonio e unioni civili"* che includa i vincoli diversi da quelli originati dagli istituti nazionali, anche se privi di efficacia nel nostro ordinamento, posto che l'attribuzione di un contenuto più limitato alla citata nozione ne frustrerebbe la *ratio legis* e la genesi sovranazionale.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede la condotta di induzione a contrarre matrimonio o unioni civili connotata da due requisiti: deve basarsi sull'approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o delle necessità di una persona, e deve essere frutto di un abuso delle relazioni familiari domestiche lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia.

Entrambe le fattispecie previste dall'art. 558-bis cod. pen. sarebbero poi annoverabili tra quelle commesse mediante violenza alla persona, per le quali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 408 cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, il pubblico ministero è onerato di notificare alla persona offesa dal reato l'avviso della richiesta di archiviazione in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere da una esplicita richiesta del querelante, in tale caso, il termine a disposizione della persona offesa per presentare una eventuale opposizione è di venti giorni in luogo degli ordinari dieci.

La conclusione sembra imposta alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 295893, secondo cui la nozione di *"violenza"* adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale ed è sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o morale, e sia tale da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.

7. Modifiche agli artt. 61, 572 e 612-bis cod. pen. nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 9).

7.1. Come è noto, l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11 *quinquies*, cod. pen., introdotta dalla legge 15/10/2013, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 14/08/2013, n. 93, si riferiva ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, a quelli contro la libertà personale nonché al delitto di maltrattamenti commessi *"in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"*.

L'art. 9, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto su questa norma sostituendo le parole "*contro la libertà personale nonché il delitto di cui all'art. 572*" con quelle "*e contro la libertà personale*", risultando, dunque, espunto il riferimento all'art. 572 cod. pen.

7.2. All'eliminazione del riferimento appena visto, l'art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019 ha fatto corrispondere l'introduzione, nell'art. 572 cod. pen., da un lato, di una pena più elevata (segnatamente la reclusione da tre a sette anni) e, dall'altro, dell'aggiunta, successivamente al primo, di un nuovo comma con il quale è stata introdotta un'inedita circostanza aggravante nel caso in cui il delitto sia commesso "*in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto sia commesso con armi*": in tutti questi casi è previsto l'aumento della pena fino alla metà.

Il principale effetto di tali modifiche, coerenti con la *ratio* della legge come sopra descritta, è rappresentato dall'aver ricollegato al delitto in esame un più lungo termine di durata delle misure cautelari personali.

Lo stesso art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019, inoltre, ha inserito nell'art. 572 cod. pen. un ultimo comma nel quale si prevede che il minore degli anni 18 che assiste alla violenza debba essere considerato, a sua volta, persona offesa del reato.

7.3. Le modifiche legislative descritte - ed in particolare l'inserimento dell'ultimo comma appena ricordato - sembrano evocare l'assetto sistematico delineato dalla giurisprudenza di legittimità che, dopo qualche esitazione, si era mostrata concorde nel distinguere l'ambito operativo della "violenza assistita" (cfr., tra le sentenze che adoperano questa espressione, Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985) o della "violenza percepita" (cfr., per l'utilizzo di questa espressione, Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, T.E., Rv. 262057), qualificabile come maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., dalle ipotesi, invece, rientranti nell'aggravante del fatto commesso "in presenza" di un minore di anni diciotto di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 *quinquies*, cod. pen.

In proposito sembra utile ricordare che l'elaborazione della figura della "violenza assistita" o "indiretta" (cfr., per l'utilizzo di questa ulteriore locuzione, Sez. 6, n. 58833 del 18/10/2017, V.) è stata il punto d'approdo di una evoluzione giurisprudenziale il cui *incipit* è costituito dalla decisione con cui la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito che l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art. 572 cod. pen. non è - o non è solo - l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori o violenti, ma anche la difesa della incolumità fisica o psichica dei suoi membri e la salvaguardia dello sviluppo della loro personalità nella comunità familiare (ex *plurimis*, Sez. 6 del 24/11/2011, n. 24575, Rv. 252906), ha affermato che la condotta incriminata dall'art. 572 cod. pen. ricomprende non solo la violenza fisica, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962), anche se consistenti in atti che, di per sé soli, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270), aggiungendo che la stessa può essere posta in essere tramite condotte omissive di deliberata indifferenza verso elementari bisogni assistenziali e affettivi di una persona, sempre che siano sorrette dal dolo e che da tali omissioni derivi, indubitabilmente, uno stato di sofferenza per la vittima.

Sulla base di tali presupposti e sul rilievo dei consolidati esiti degli studi scientifici in punto di effetti negativi sullo sviluppo psichico del minore costretto a vivere in una famiglia in cui si consumino dinamiche di maltrattamento, si è affermato dunque che la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici

comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche dal clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo (cfr. Sez. 5, n. 41142 del 22/10/2010, Rv. 248904).

Proseguendo nella medesima prospettiva interpretativa, è stato affermato che i fatti commissivi abitualmente lesivi della personalità del coniuge maltrattato possono integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. anche nei confronti dei soggetti minori se, al contempo, nei loro confronti, si traducano in una "indifferenza omissiva", frutto di una deliberata e consapevole trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli, quando, cioè, i maltrattamenti siano realizzati anche in violazione dell'art. 147 cod. civ. in punto di educazione ed istruzione e rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta Costituzionale (Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, cit.).

E' stato altresì chiarito che, per la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della prole, *sub specie* di violenza assistita, è necessario, da un lato, che vi siano condotte di violenza reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma che è finalizzata a proteggere i membri della famiglia da un sistema di vita vessatorio e non dal singolo episodio di violenza, e, dall'altro, che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili (Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, Rv. 272985 e, da ultimo, Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, Rv. 275725 - 03).

In virtù delle caratteristiche descritte, dunque, la giurisprudenza di legittimità sembrava avere distinto l'ipotesi della "violenza assistita" - in cui il minore è vittima del reato ai sensi dell'art. 572 cod. pen. perché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, ha comunque subito nella crescita l'effetto negativo causato dall'aver appunto assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all'interno del proprio nucleo familiare - dalla differente ipotesi in cui il minore, senza subire un tale effetto, sia stato solo presente durante la commissione di una delle condotte integranti il reato di cui all'art. 572 cod. pen., affermando l'applicabilità, in tale seconda ipotesi, non già dell'art. 572 cod. pen., bensì dell'aggravante disciplinata dall'art. 61, n. 11 *quinqüies*, cod. pen.

In particolare, mentre per il ricorrere della prima autonoma ipotesi sarebbe stato necessario che il minore percepisse le condotte vessatorie reiterate nel tempo e ne ricavasse uno stato di sofferenza psico-fisica, affinché invece fosse integrata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *quinqüies*, cod. pen. sarebbe stato sufficiente che il fatto fosse commesso in un luogo ove si trovasse contestualmente anche un minore, anche qualora quest'ultimo non fosse in grado, per età o per altre ragioni, di percepire e di avere consapevolezza del carattere offensivo della condotta in danno di terzi avvenuta in sua presenza (Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, Rv. 271670).

In sintesi, fino all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, lo scenario di tutela approntato nelle ipotesi di maltrattamenti posti in essere in presenza del minore, era dunque duplice, sussistendo :

- da un lato, la condotta maltrattante cui il minore semplicemente presenziasse senza ricavarne uno stato di sofferenza psico-fisica, di per sé integrante l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 *quinqüies*, cod. pen.;

- dall'altro, l'abituale condotta vessatoria posta in essere nei confronti dell'altro genitore, cagionante al minore, nel totale dispregio dei suoi più elementari bisogni affettivi, ripercussioni negative sul suo sviluppo psicofisico, integrante invece, nella forma appunto della c.d. violenza assistita, il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen.

Di qui, in particolare, la conseguenza che, nel primo caso, a differenza del secondo, il minore non poteva essere considerato persona offesa.

7.4. Nel contesto sistematico appena descritto si è inserito il legislatore del 2019.

Come già anticipato sopra, all'esito di tale intervento, l'attuale art. 61 n. 11 *quinquies* cod. pen. prevede che il reato sia aggravato dall'averlo, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, il soggetto attivo commesso il fatto "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".

Il secondo comma dell'art. 572 cod. pen., dopo la riforma normativa del 2019, prevede che la pena del delitto è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso "in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi".

L'art. 572, comma quarto, cod. pen., infine, stabilisce ora che il minore di anni diciotto che "assiste" ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato. Quest'ultima disposizione sembra richiamare il descritto orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi (cfr. Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, cit.; Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, Rv. 275725).

In relazione al riferimento a persone con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104" - da intendersi come coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione anche grave - si pone il dubbio circa la necessità, per l'applicabilità dell'aggravante, che vi sia stato un previo accertamento amministrativo della stessa.

La risposta affermativa avrebbe il pregio di non rimettere al giudice penale valutazioni non rientranti nella propria competenza, che creerebbero anche il rischio di esiti contrastanti con eventuali accertamenti amministrativi. Essa, tuttavia, finirebbe per restringere l'ambito applicativo della disposizione.

Un'altra conseguenza dell'introduzione della nuova forma aggravata dell'art. 572 cod. pen. è che tale modifica parrebbe rendere nuovamente operativo il rinvio mobile contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., non toccato dalla novella.

Questa disposizione, come noto, prevede la possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, salvo che per una serie di reati tassativamente individuati mediante il rinvio alle corrispondenti fattispecie incriminatrici, tra queste rientrando, per effetto del d.l. 1/07/2013 n. 78, conv. con modificazioni nella legge 9/08/2013, n. 94, anche l'art. 572, comma secondo, cod. pen. e, segnatamente, tale essendo il contenuto della norma in quel momento, la circostanza aggravante di essere stato il fatto commesso in danno di minore di anni 14.

Intervenuta dunque l'abrogazione di tale circostanza per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1 *bis*, del d.l. 14/08/2013, n. 93 conv. con modificazioni nella legge 15/10/2013, n. 119 - che ebbe contestualmente ad introdurre l'art. 61, n. 11 *quinquies*, cod. pen. che, come già chiarito, prevedeva l'aggravante di aver commesso il reato all'art. 572 cod. pen. in presenza o in danno di minore degli anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza - la previsione di cui all'art. 656 cod. proc. pen. è divenuta priva di efficacia.

La reintroduzione dell'ipotesi aggravata di maltrattamenti nel comma 2 dell'art. 572 cod. pen. potrebbe dunque avere reso nuovamente operativo il rinvio di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. considerato dalla costante giurisprudenza di natura "mobile" o "formale", con l'effetto che, per le condotte di cui al nuovo art. 572, comma

secondo, cod. pen., sarebbe nuovamente precluso il potere emettere un ordine di sospensione dell'esecuzione.

Vi è peraltro da chiedersi se il rinvio dovrebbe essere relativo solo ai reati posti in essere dopo l'entrata in vigore della nuova norma, in quanto, per quelli consumati prima, dovrebbe plausibilmente trovare applicazione il principio di irretroattività delle norme penali meno favorevoli.

Su questi profili, si segnala Sez. 1, n. 12653 del 24/01/2019, Rv. 274989, secondo cui non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l'ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio.

7.5. L'art. 9, comma 3, della legge n. 69 del 2019, inoltre, dispone un aumento della pena prevista per il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.), che da 6 mesi a 5 anni passa ad una pena ricompresa tra anni 1 e 6 anni e 6 mesi, con i conseguenti riflessi sul punto della durata delle misure cautelari.

7.6. L'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2019 ha incluso tra i destinatari delle misure di prevenzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. *i-ter* del codice antimafia, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il reato di cui all'art. 572 cod. pen., sicché tali provvedimenti possono essere applicati anche agli indiziati di siffatto delitto⁶.

7.7. L'art. 9, comma 5, della legge n. 69 del 2019 ha incluso nell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il riferimento ai reati previsti nell'art. 4, comma 1, lett. *i-ter*, dello stesso d.lgs.. Anche per tali reati, pertanto, è divenuto possibile applicare la misura del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati da minori.

8. Introduzione dell'articolo 612-*ter* cod. pen. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10).

L'art. 10 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale, all'art. 612-*ter*, un'autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno, pericolosamente diffuso negli ultimi anni, del cd. **revenge porn**.

In particolare, la norma incriminatrice di nuovo conio, rubricata "*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, la condotta di "*... chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate...*".

A tale previsione, contenuta al comma 1, segue poi quella di cui al comma successivo, a termini del quale "*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento*".

Con riguardo alla figura delittuosa in oggetto, deve osservarsi che suscita qualche perplessità la sua collocazione sistematica, ossia il suo inserimento nella Sezione III del Titolo XII, dedicata ai "*Delitti contro la libertà morale*".

⁶ Si veda sul tema, G. MAZZA, Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un'alternativa alle misure cautelari?, in *Diritto penale e processo* 2019, 10. 1373 e ss.

In tal modo, essa è infatti inquadrata nel novero dei delitti *lato sensu* di minaccia, ancorché, il più delle volte, l'autore del reato agisca, rispetto alla vittima, con finalità diversa da quella minatoria; ne consegue che più opportuna sarebbe risultata la collocazione della norma incriminatrice in un autonomo titolo, che avrebbe potuto rubricarsi "Tutela della riservatezza sessuale" ed essere inserito dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell'attuale Sezione III del Titolo XII⁷.

Fatta tale premessa e focalizzando l'attenzione sulla fattispecie normata al comma 1, si rileva che l'*incipit* della disposizione è costituito dalla **clausola di salvezza** "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", all'evidenza significativa dell'applicabilità della più grave norma incriminatrice dell'estorsione nel caso in cui la diffusione delle immagini o dei video sia strumentale all'ottenimento di danaro o di altre utilità.

Si osserva inoltre che l'oggetto della condotta è indicato con l'utilizzo di un'espressione semantica "*... immagini o video a contenuto sessualmente esplicito...*", suscettibile, per la sua intrinseca genericità, di ingenerare difficoltà interpretative e, perciò, potenzialmente lesiva dei principi della riserva di legge e di tassatività cristallizzati all'art. 25 Cost.

Sul piano dell'elemento soggettivo, va detto, infine, che la figura in disamina dovrebbe caratterizzarsi per il **dolo generico**, atteso che, con scelta opportuna, si è ritenuto sufficiente, per la sussistenza del reato, che l'agente abbia la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta vietata, non essendo richiesto il perseguimento, da parte sua, di finalità ulteriori.

Passando poi alla disamina della fattispecie normata al comma 2, si rileva che il Legislatore, prendendo atto della circostanza che sovente è la stessa vittima ad aver consegnato le immagini o i video che la riguardano all'autore del reato e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avviene da parte di soggetto diverso da chi le immagini o i video ha realizzato o sottratto, ha sanzionato, per un verso, la condotta di chi sia venuto in possesso degli stessi senza averli realizzati personalmente o, comunque, in assenza di sottrazione e, per altro verso, quella, altrettanto esecrabile, dei "condivisori" delle immagini illecitamente diffuse dall'autore del reato.

In tal caso è, tuttavia, richiesto che l'agente agisca al fine precipuo di recare nocumento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi: si esige, in altri termini, che la condotta del soggetto attivo sia animata dal **dolo specifico**, fattore che restringe fortemente l'area della rilevanza penale di tal genere di comportamenti, confinando nello spazio grigio del penalmente irrilevante condotte non meno censurabili, quali quelle di chi, senza il consenso della vittima, ne diffonda immagini o video di contenuto sessualmente esplicito per farsene vanto o per ragioni ludiche.

La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due **circostanze aggravanti**.

Nello specifico, con la **prima** delle disposizioni evocate si stabilisce un'**aggravante comune** per il caso in cui la diffusione sia effettuata dal coniuge, ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva e per quello in cui tale diffusione avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Al riguardo, ferma l'indubbia opportunità di tale disposizione, non può non rilevarsi che la sua concreta formulazione scontrerebbe la mancata inclusione, nel novero dei soggetti attivi, della parte di un'unione civile⁸.

Con la **seconda** delle menzionate disposizioni si stabilisce, invece, un'**aggravante a effetto speciale**, con aumento di pena da un terzo alla metà per il

⁷ In tal senso il documento "Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane" al disegno di legge n. 1200 (Bonafede, Salvini, Trenta, Bongiorno, Tria), all'esito dell'audizione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato in data 11.06.2019.

⁸ In tal senso il documento "Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane" al disegno di legge n. 1200 (Bonafede, Salvini, Trenta, Bongiorno, Tria), all'esito dell'audizione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato in data 11.06.2019.

caso in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.

In tema, si osserva che l'inclusione delle donne in gravidanza nel novero delle vittime alle quali accordare tutela rafforzata fonda sul presupposto, non incontrovertito, che le stesse versino, in ragione dell'anzidetta condizione, in una situazione di minorata difesa.

La **procedibilità** delle descritte fattispecie delittuose è disciplinata, infine, al comma 5 della norma di cui trattasi, in conformità ai principi che hanno orientato il Legislatore in materia di reati contro la libertà sessuale.

Nello specifico, stabilita in via di principio la procedibilità a querela degli illeciti e la proponibilità della querela nel termine di sei mesi, si è altresì previsto, per un verso, che la sua remissione possa avvenire solo in sede processuale, onde assicurare che l'esercizio della relativa facoltà avvenga al cospetto e sotto il controllo di un giudice e, per altro verso, che si proceda, invece, d'ufficio in presenza dell'aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 (diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di donna in stato di gravidanza) e nel caso in cui l'illecito sia connesso con altro procedibile d'ufficio.

9. Modifiche all'articolo 577 cod. pen. (art. 11).

L'art. 11 della legge n. 69 del 2019, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'art. 577, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti per mezzo di tre interventi.

La lettera a) modifica il primo comma della norma in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente, anche per effetto di adozione di minore. Rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da ventiquattro a trent'anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e l'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.

In merito ai primi due interventi, va osservato che la scelta di differenziare la pena in relazione alla tipologia di adozione (adozione di minorenni o maggiorenne) parrebbe fondarsi sul presupposto della maggiore offensività della commissione del reato in oggetto nei confronti di minorenni. Tuttavia la formulazione letterale della disposizione sembrerebbe comportare l'applicabilità dell'aggravante dell'ergastolo anche nell'ipotesi in cui la vittima, adottata in età minore, sia maggiorenne al momento della commissione del reato.

La lettera c), infine, aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 cod. pen., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 62, numero 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore degli anni diciotto) e 114 (nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possano essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

10. Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 12).

L'art. 12 della legge n. 69 del 2019, con la disposizione contenuta al comma 1, introduce nel codice penale, all'art. 583-*quinquies*, il delitto di "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso".

Tale autonoma fattispecie – che, come si vedrà, colma il vuoto sanzionatorio generato dalla contestuale abrogazione della preesistente aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 cod. pen. (disposta dal successivo comma 3) – sanziona, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, la condotta di "Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso...".

Si prevede inoltre, in punto di pena accessoria, che "La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen... comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

Il Legislatore, con modalità operativa analoga a quella già precedentemente seguita in tema di cd. omicidio stradale⁹, trasforma in autonoma fattispecie di reato il fatto di lesione causativo della deformazione o dello sfregio permanente al viso, disciplinato nel sistema previgente come delitto aggravato, modificandone nel contempo il trattamento sanzionatorio in senso maggiormente afflittivo.

Orbene, l'intervento in oggetto, volto a fronteggiare l'allarmante ripetersi di vicende in cui erano state intenzionalmente causate alla vittima tal genere di lesioni, intende offrire una risposta ispirata a maggior rigore e, soprattutto, mira a frustrare il rischio di possibili attenuazioni sanzionatorie, conseguenti al meccanismo del bilanciamento delle circostanze, in una prospettiva di contenimento della discrezionalità del giudice.

In tale ottica deve leggersi altresì la disposizione in tema di pena accessoria, non senza rilevare che di recente la Corte costituzionale, con la sent. n. 222 del 2018, ha formulato rilievi fortemente critici nei confronti delle pene accessorie perpetue, osservando che quelle di natura interdittiva, pur potendo avere una durata maggiore rispetto a quella delle pene principali, per risultare compatibili con il volto costituzionale della sanzione penale, non devono risultare "... manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di rieducazione del reo di cui all'art. 27 Cost."

Con i successivi commi 2, 3 e 4 il Legislatore effettua, poi, opportuni interventi di adeguamento del preesistente quadro normativo codicistico.

E invero, con la prima delle disposizioni evocate (comma 2), include la fattispecie delittuosa *de qua* nel novero di quelle, elencate dall'art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen., la cui commissione in occasione della perpetrazione del più grave delitto di omicidio, comporta l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Con la seconda disposizione (comma 3), stante l'avvenuta creazione dell'autonoma figura di reato, abroga, invece, la previsione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen., che, pertanto, finisce con l'essere non più configurabile neanche con riguardo al meno grave delitto di lesioni colpose.

Con la terza disposizione (comma 4) interviene, poi, sull'art. 585 cod. pen., includendo la fattispecie delittuosa di nuovo conio nel novero di quelle che, laddove ricorrano le aggravanti di cui all'art. 576 cod. pen., soggiacciono a pena aumentata da un terzo alla metà e, laddove ricorrano invece le aggravanti di cui all'art. 577 cod. pen. o il fatto sia commesso con armi o sostanze corrosive, soggiacciono a pena aumentata fino a un terzo.

⁹ Fattispecie introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. n. 41 del 2016.

Da ultimo, il comma 5 del menzionato art. 10 della legge n. 69 del 2019 novella l'art. 4-*bis* della legge n. 54 del 1975, inserendo la previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 583-*quinqüies* cod. pen. tanto nell'elencazione dei delitti contenuta al comma 1-*quater* quanto in quella contenuta al comma 1-*quinqüies*.

Nello specifico, giusta l'inclusione del delitto *de quo* nel novero delle fattispecie enumerate dalla prima delle norme menzionate, si collega, anche con riguardo ai condannati e agli internati per tale illecito, la concessione dei benefici penitenziari ai risultati dell'**osservazione scientifica della personalità**, eseguita collegialmente per almeno un anno.

Mediante l'inclusione di tale delitto nel novero delle fattispecie elencate dall'art. 4-*bis*, comma 1-*quinqüies*, si sancisce, invece, che, nel caso in cui la vittima sia minorenni, può essere valutata positivamente la **partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica** di cui all'art. 13-*bis* ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Si prevede, pertanto, per la figura delittuosa della "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*", commessa in danno di minori, l'applicazione della disciplina della concessione dei benefici penitenziari relativa ai soggetti condannati per reati sessuali in danno di minorenni.

11. Modifiche agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*septies* e 609-*octies* del codice penale (art. 13).

11.1. L'art. 13 della legge n. 69 del 2019 **inasprisce le pene** per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* cod. pen.).

In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-*bis* cod. pen. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni (in luogo di quella da 5 a 10 anni) chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Inoltre, intervenendo sull'art. 609-*ter* cod. pen., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2) sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo; in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-*bis* cod. pen. prevede inoltre che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni).

11.2. La disposizione, inoltre, **rimodula le aggravanti** quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore.

Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata, essendo pertanto applicabile, in tali ipotesi, la reclusione da 12 a 24 anni, invece della reclusione da 7 a 14 anni prevista precedentemente alla modifica; per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

11.3. L'art. 13 della legge n. 69 del 2019, infine, modifica il **delitto di atti sessuali con minorenni** (comma 3) di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base -

per la quale l'art. 609-*quater* rinvia all'art. 609-*bis* cod. pen. che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo.

La modifica aggiunge un ulteriore tassello alla tutela della salvaguardia della integrità psicofisica del minore sotto il profilo di un fisiologico sviluppo della propria sessualità, restando confermata in tal caso l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 600 *bis*, comma secondo, cod. pen. già affermata dalla giurisprudenza (da ultimo, Sez. 3, n. 15830 del 31/01/2018, Rv. 272711).

Con riferimento alle diverse fasce di età, quindi, salvo che non ricorrano gli estremi degli artt. 609 *bis* e 609 *ter* n. 1 cod. pen., l'intangibilità sessuale del minore degli anni 14 e del minore tra gli anni 14 e 18 è presidiata dalle disposizioni di cui agli art. 609 *quater* cod. pen.

In particolare, se gli atti sessuali sono commessi con un soggetto minore di anni 14 si applicano le pene di cui all'art. 609 *bis* cod. pen.; se, in tale ipotesi gli atti sessuali sono commessi in cambio di denaro o di qualsiasi utilità, anche solo promessi, per effetto della modifica descritta, la pena di cui all'art. 609 *bis* è aumentata di un terzo.

Nel caso in cui il minore non abbia compiuto gli anni 10 si applica la pena di cui all'art. 609 *ter*, comma secondo, cod. pen.

Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 609 *quater* cod. pen., ed evidentemente anche quelle di cui all'art. 609 *bis* e 609 *ter* cod. pen., la libertà sessuale del minore che ha compiuto gli anni 14 ma non i 18, trova un limite nel carattere mercenario del rapporto sessuale sanzionato dall'art. 600 *bis*, comma secondo, cod. pen.

11.4. L'art. 13 della legge n. 69 del 2019 interviene, inoltre, sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609-*quater*, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i *partner* sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni.

La disposizione in esame incide anche sulle **condizioni di procedibilità** degli atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 *quater* cod. pen., escludendo tali reati dal novero di quelli, menzionati dall'art. 609 *septies*, comma primo, punibili a querela della persona offesa, ed eliminando quindi, come auspicato da dottrina e giurisprudenza, un profilo di irragionevolezza della previgente disposizione che presentava, per la sua formulazione, dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

Conseguentemente a tale modifica è stata altresì abrogata la previsione dell'art. 609 *septies*, comma quarto, numero 5, che consentiva di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali di cui all'art. 609 *quater* coinvolgessero un minore di età inferiore a 10 anni.

E' stato inoltre elevato, al comma 2 dell'art. 609 *septies*, da sei mesi a dodici, il termine per la proposizione della querela.

11.5. L'art. 13 della legge n. 69 del 2019 dispone ulteriori inasprimenti di pena per il delitto di **violenza sessuale di gruppo** di cui all'art. 609-*octies* cod. pen., relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), sostituendo l'attuale reclusione da 6 a 12 anni con quella da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*», è stata sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

12. Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli artt. 90-bis e 190-bis cod. proc. pen. (art. 14).

12.1. L'art. 14, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'**art. 64-bis**. In forza di questa norma, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice penale deve **trasmettere, "senza ritardo", al giudice civile** copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere:

- ordinanze relative a misure cautelari personali o che ne dispongano la sostituzione o la revoca;
- avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- provvedimento di archiviazione
- sentenza.

Le copie dei provvedimenti trasmessi devono riguardare i reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter cod. pen., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen.

La finalità di questa trasmissione è evidente: si intende apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione, che prescinde dall'iniziativa delle parti e che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l'adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale. La comunicazione delle copie degli atti, pertanto, si risolve in un mezzo di tutela per la vittima di violenza domestica o di genere.

12.2. Gli ulteriori commi dell'**art. 14** hanno modificato alcune disposizioni del codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

In particolare, è stato modificato l'art. 90-bis cod. proc. pen., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono infatti aggiunte le informazioni sui **servizi di assistenza alle vittime di reato**.

L'art. 90-bis cod. proc. pen., rubricato "*Informazioni alla persona offesa*", come è noto, è stato introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di recepimento della **direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. La norma recepisce l'art. 4 della direttiva, che richiede di mettere la persona offesa in condizione di comprendere ed essere compresa sin dal primo contatto con l'autorità procedente. Per conseguire questo risultato, la disposizione prevede una serie di informazioni tecnico - giuridiche che devono essere fornite in una lingua comprensibile per la persona offesa, in modo che ella possa orientare la sua azione durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale.

In particolare, tali informazioni riguardano:

- a) le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1 e 2, cod. proc. pen.;
- c) la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

- e) le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 cod. pen., ove possibile, o attraverso la mediazione, ai sensi dell'art. 464 e ss. cod. proc. pen.;
- o) le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) le strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

12.3. Lo stesso art. 14 della legge n. 69 del 2019 ha modificato l'art. 190-*bis* cod. proc. pen., che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità.

L'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 212 del 2015, invero, aveva esteso la disciplina dell'art. 190-*bis* cod. proc. pen. relativa al testimone minore di anni sedici nei procedimenti relativi a determinati reati a sfondo sessuale, prevedendo che essa si applichi "*in ogni caso*", quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. In forza di questa regola, un nuovo esame della persona offesa di tali delitti che sia già stata sentita è possibile solo se riguarda "*fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni*" o se il giudice o una parte lo ritengono "*necessario sulla base di specifiche esigenze*".

La legge n. 69 del 2019, intervenendo sul comma 1-*bis*, **ha esteso a tutti i minori** (e non solo agli infra sedicenni) **la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.**

Il limite di sedici anni appariva infatti dissonante rispetto alle norme del codice di procedura che delineano un sistema protetto di raccolta delle dichiarazioni del minore di diciotto anni in sede di sommarie informazioni (art. 351, comma 1-*ter*, cod. proc. pen.), di incidente probatorio (art. 392, comma 1-*bis*, 398, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.) e di dibattimento (art. 498, comma 4-*ter*, cod. proc. pen.)¹⁰.

13. Le modifiche agli art. 90-*ter*, 282-*ter*, 282-*quater*, 299 e 659 cod. proc. pen. (art. 15).

13.1. L'art. 15 della legge n. 69 del 2019 ha modificato diverse disposizioni del codice di rito, modificando il sistema delle comunicazioni dei provvedimenti relativi ai delitti con violenza alla persona al fine di consentire una più ampia informazione della persona offesa e del suo difensore.

13.2. All'art. 90-*ter* cod. proc. pen. è stato inserito un nuovo comma 1-*bis* per prevedere la **comunicazione obbligatoria alla persona offesa** da un reato di

¹⁰ Cfr. L. ALGERI, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, 1372, il quale osserva che "*il legislatore ha perso l'occasione per aggiornare il catalogo dei reati contenuto nell'art. 190-*bis* c.p.p., che risulta diverso rispetto a quello contenuto nelle norme suddette a protezione del minore*".

violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione **di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.**

L'art. 90-ter cod. proc. pen., intitolato "*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*", è stato introdotto dal d. lgs. n. 212 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/29/UE. Integrando il regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, cod. proc. pen., in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari, questa disposizione ha previsto che "**nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva**". Con le medesime modalità deve essere data tempestiva notizia "*dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva*".

Il presupposto che permette di attivare l'obbligo di informazione, dunque, è **una richiesta della persona offesa.**

L'oggetto della comunicazione è rappresentato dai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva; vanno altresì comunicate l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, situazioni che ricorrono quando è lo stesso imputato o indagato che si è sottratto al regime detentivo.

Questa norma, pertanto, ha integrato gli artt. 299, comma 2-bis e 3 e 408, comma 3-bis cod. proc. pen. che, nel caso di delitti commessi con violenza alla persona, disciplinano rispettivamente gli obblighi di informazione dei provvedimenti applicativi di misure cautelari, della revoca o della sostituzione di dette misure e del deposito dell'avviso di archiviazione¹¹. Le disposizioni previgenti, inoltre, prevedevano obblighi di comunicazione che riguardavano il difensore della persona offesa e, solo in mancanza di questi, la persona offesa, oltre il servizio socio - assistenziale limitatamente alla sola adozione della misura.

Il primo quesito posto da tale disposizione ha riguardato l'interpretazione del termine "scarcerazione". Se inteso in senso ampio, infatti, dovrebbe riferirsi a tutti i casi in cui si verifichi una modifica del regime detentivo per decisione dell'Autorità che comporti l'uscita dell'autore del reato dallo stato custodiale, anche per brevi periodi, per esempio a seguito della concessione di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, come permessi o licenze. L'adesione a questa prospettiva determinerebbe la necessità di effettuare un notevole numero di avvisi alla persona offesa, con conseguente onere per i soggetti pubblici coinvolti.

Lo strumento con il quale si deve provvedere ad informare la vittima, poi, è vincolato ed è costituito dalla polizia giudiziaria. Sebbene l'art. 148 cod. proc. pen. non includa la polizia giudiziaria tra gli organi preposti, in via generale, alla notificazione degli atti¹², per una determinata categoria di illeciti - procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona - essa deve essere impiegata anche per compiti di

¹¹ Il d.l. n. 93 del 2013 introduceva specifici obblighi di comunicazione riferiti soltanto alle misure previste dagli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. La legge n. 119 del 2013, nel convertire il decreto, ha esteso l'obbligo di informazione anche ai provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen.

¹² Il d.l. n. 144 del 2005, convertito nella legge n. 155 del 2005, modificando l'art. 148, comma 2, cod. proc. pen., ha escluso il ricorso alla polizia giudiziaria per effettuare le notificazioni anche nei procedimenti con detenuti. La disposizione precedente, però, ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.l., continua ad applicarsi ai procedimenti per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 1, 3) e 4), cod. proc. pen. La nuova norma, muovendosi in una direzione diversa, ritorna ad assegnare l'obbligo di procedere ad avvisi alla polizia giudiziaria. L'art. 154 cod. proc. civ., inoltre, nell'estendere alle notificazioni alla persona offesa del reato le disposizioni previste per l'imputato, semplifica notevolmente adempimenti. Se fossero ignoti i luoghi contemplati dall'art. 157 cod. proc. pen., infatti, la notificazione alla persona offesa è eseguita mediante deposito degli atti in cancelleria. La nuova norma, invece, nell'assegnare l'obbligo di informare la persona offesa alla polizia giudiziaria, esclude il ricorso a qualsiasi forma di finzione, pretendendo l'effettività dell'avviso.

informazione della persona offesa. Detto impegno comunicativo, per giunta, deve essere eseguito *"tempestivamente"*.

L'art. 90-ter cod. proc. pen., inoltre, ha fissato anche il limite dell'obbligo informativo, cui non si deve dare corso se risulta, *"anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 cod. proc. pen., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato"*. L'esistenza di concreti elementi da cui desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato in stato di libertà, dunque, rappresenta per il legislatore legittimo motivo ostativo all'informazione in esame. Questa limitazione dell'informazione attua la direttiva che, come si è visto, legittima la mancata comunicazione, anche se richiesta, quando *"...risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato"*.

L'informazione, come è evidente, persegue l'obiettivo immediato di mettere in guardia la persona offesa assicurandole una maggiore tutela. Vi è da chiedersi se il legislatore abbia voluto consentire un'interlocuzione della stessa, soprattutto nei casi di scarcerazione per la concessione delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, magari per mezzo della presentazione di memorie nella quale esprimere le proprie osservazioni.

Il coinvolgimento della vittima nelle vicende evolutive della pena o delle misure applicate all'autore del reato sottende il delicato tema del limite fino al quale possa spingersi il riconoscimento di un ruolo agli interessi privati della persona offesa nella giustizia penale. In proposito, si deve rilevare che la Corte di giustizia¹³ ha escluso che alla vittima possa essere riconosciuto un diritto nella determinazione della pena da irrogare, sottolineando come la decisione quadro 2001/220/GAI (successivamente sostituita dalla direttiva 2001/29/UE) riconosca alle vittime unicamente diritti di natura processuale, ma non estende la tutela al diritto sostanziale.

L'art. 15, comma 1, della legge n. 69 del 2019, dunque, è intervenuto sull'art. 90-ter cod. proc. pen., stabilendo che **la comunicazione illustrata debba essere "sempre" data alle vittime degli specifici delitti di violenza domestica e di genere**, aggiungendo che essa debba essere **rivolta non solo alla persona offesa, ma anche al suo difensore**.

I reati per i quali è stato previsto tale obbligo di comunicazione sono quelli di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis cod. pen. nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen.

13.3. L'art. 15, comma 2, della legge n. 69 del 2019 ha modificato la misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** di cui all'**art. 282-ter cod. proc. pen.**, per consentire al giudice di garantire il rispetto di tale misura coercitiva anche per mezzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. per la misura degli arresti domiciliari.

Una analoga previsione era stata inserita dal d.l. n. 93 del 2013 nell'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen. a garanzia del rispetto della misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

In questi casi, l'adozione del cd. braccialetto elettronico è rimessa alla scelta del giudice. E' noto invece che l'applicazione della procedura di controllo di cui all'art. 275-bis, cod. proc. pen. rappresenta la modalità ordinaria di esecuzione degli arresti domiciliari.

¹³ Corte Giustizia, 15/09/ 2011, Cause C-483 e C-1/10, Guye e Sanchez. La questione rimessa alla Corte riguardava due casi di violazione del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa; in entrambi i casi, le vittime si opponevano all'irrogazione della sanzione, manifestando l'intento di riprendere i contatti con i condannati e di accedere alla mediazione penale. Dall'autorità giudiziaria spagnola è stato chiesto alla Corte di Giustizia se il diritto europeo, con la decisione quadro 2001/220/GAI, riconosca alle vittime il diritto di incidere sulle scelte punitive degli Stati membri.

13.4. L'art. 15, comma 3, è intervenuto sull'art. **282-quater cod. proc. pen.** per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, **debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa** e ai servizi socio-assistenziali del territorio, **ma anche al difensore della parte offesa**, ove nominato. Anche in questo caso si tratta di un obbligo di comunicazione che appare ineludibile, della cui inosservanza non è agevole ipotizzare le conseguenze.

13.5. L'art. 15, comma 4, ha modificato l'art. **299, comma 2-bis, cod. proc. pen.**, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto "*delitti commessi con violenza alla persona*", la **revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive** a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa, mentre, in precedenza, quest'ultima riceveva la comunicazione solo se priva di difensore.

Sul punto, appare utile segnalare che:

- l'art. **90-ter cod. proc. pen.**, inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015, per i delitti commessi con violenza alla persona, prevede **l'immediata comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta** dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché l'obbligo di informare la stessa dell'evasione dell'imputato o del condannato;

- l'art. 299, comma **2-bis, cod. proc. pen.**, per i medesimi delitti, prevede l'obbligo di comunicazione, non subordinato ad una richiesta, dei provvedimenti di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale che pare prevalente, i reati consumati con "violenza alla persona" sono quelli che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva "personale", ovvero rivolta nei confronti della stessa vittima del reato per cui si procede (da ultimo, Sez. 2, 28 marzo 2019, n. 17336, Ambrogio). Tra questi reati sono riconducibili i delitti che riguardano violenze domestiche o di genere.

13.6. L'art. 15, comma 5, della legge n. 69 del 2019 ha poi modificato l'art. **659 cod. proc. pen.**, introducendo il **comma 1-bis**. In forza di questa norma, il **pubblico ministero che cura l'esecuzione**, quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis cod. pen., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen., **ne dà immediata comunicazione alla persona offesa o al suo difensore**. La comunicazione deve essere data a mezzo della polizia giudiziaria.

14. La modifica all'art. 275 cod. proc. pen. (art. 16).

L'art. **16** modifica l'art. 275, comma **2-bis, cod. proc. pen.** in materia di criteri di scelta delle misure cautelari; detto comma prevede che la **custodia cautelare** in carcere **non** possa essere **applicata** se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la **pena** detentiva "irrogata" **non** sarà **superiore a tre anni**. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati: l'incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.); il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis cod. pen.) e lo *stalking* (art. 612-bis c.p.).

L'art. 16 aggiunge ai reati appena citati anche il nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter cod. pen.

15. Le disposizioni di cui agli artt. 17, 18 , 19 e 20 della legge n. 69 del 2019.

15.1. L'art. 17 modifica l'art. 13-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un **trattamento psicologico** con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra il catalogo dei reati già previsti con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* cod. pen.) e di stalking (art. 612-*bis* cod. pen.).

15.2. L'art. 18 modifica le previsioni del d. l. n. 93 del 2013 con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione.

15.3. L'art. 19 apporta modifiche al d. lgs. 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella Procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale Procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia

15.4. L'art. 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al d. lgs. n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* cod. pen.). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

Redattori: Maria Cristina Amoroso - Luigi Giordano - Gennaro Sessa.

Il vice direttore
Gastone Andreatta

All.: testo della legge 19 luglio 2019, n. 69

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Vigente al: 29-10-2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale

sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale

della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la liberta' personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la liberta' personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«la pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di

diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche' modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e' abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».

5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.

5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età' o all'esercizio della potestà' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice

penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».

Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorene » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede